

DETERMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

N 33 DEL 14.05.2022

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui. Rendiconto 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Claudio Ragosta



Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui. Rendiconto 2021

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n.118/2011;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

"3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni"

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria tutte le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Il riaccertamento dei residui passivi e attivi, è effettuato con provvedimento amministrativo del Direttore del PAE entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate",

PRESO ATTO che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO che con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del CDA in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da

obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2019;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, per i fini in oggetto, attraverso la presente delibera si dispone di procedere come segue:

1) si provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento ordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;

2) si verifica la fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2019 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2019 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario non ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui, attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/11;
- il D.Lgs. 118/11 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;
- il vigente Regolamento di contabilità. DPR 97/2003

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

I. DI NON PROCEDERE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Settore in quanto trattasi di somme per cui esistono obbligazioni perfezionate ed esigibili alla data del 31/12/2021.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Tiziana D'Angelo

